

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI NORMODINAMICA - SIND

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. È costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente, l'associazione denominata: **Società Italiana di Normodinamica**, più brevemente **SIND**, in Roma il 22 marzo 1991.
2. La SIND è un'Associazione di promozione sociale, ed è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
3. L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.
4. L'Associazione ha sede legale in **Roma, Viale dei Quattro Venti, 47A** e potrà istituire o chiudere sedi secondarie anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
5. Il trasferimento della sede legale potrà avvenire con semplice delibera di Assemblea e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
6. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART 2 - OGGETTO E FINALITÀ

1. La SIND è un'Associazione democratica, apartitica, senza fini di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
2. Più in particolare la SIND è una associazione di formazione e ricerca che si occupa dello studio, dello sviluppo, della diffusione e della tutela del metodo normodinamico

ART.3 - ATTIVITÀ

Per conseguire questi fini la SIND:

1. Promuove e coordina lo studio e l'elaborazione dei principi teorici e della metodologia didattica relativi alla Normodinamica in modo da favorirne un processo di continua attualizzazione e sviluppo.
 2. Promuove la formazione di insegnanti del metodo normodinamico avvalendosi di un Comitato Tecnico Scientifico e definendo:
 - i parametri della formazione
 - l'iter dei processi formativi
 - i criteri di accesso e di valutazione
 3. Definisce i parametri per l'abilitazione all'esercizio dell'insegnamento del metodo normodinamico e il "Codice Deontologico e di Condotta" vigilando sul suo rispetto.
 4. Conserva e aggiorna l'elenco ufficiale dei soggetti qualificati all'insegnamento della Normodinamica.
 5. Riconosce gli Enti abilitati all'uso del metodo ai sensi del regolamento interno.
 6. Coordina attività di studio e ricerca e organizza Convegni e Seminari, nazionali e internazionali.
 7. Cura la redazione e la realizzazione di qualsiasi opera inerente agli scopi statuari (in particolare libri, riviste e materiale multimediale in formato cartaceo o digitale).
- Promuove l'interscambio e la collaborazione con Società ed Enti pubblici e privati aventi analoghe finalità.
8. Rappresenta i professionisti associati che svolgono attività secondo il metodo Normodinamico, secondo quanto definito nella Legge n.4 del 14 gennaio 2013 curandone l'iscrizione all'apposito elenco previsto dall'art.2 della stessa Legge, avendo cura di:
 - Salvaguardare la professione sotto il profilo morale e intellettuale;
 - Attuare le aspirazioni sociali della categoria e tutelarne gli interessi;
 - Vigilare sullo svolgimento della professione al fine di garantirne la correttezza e reprimere ogni abuso di cui venga a conoscenza;
 - Adoperarsi per l'elevazione ed il progresso della professione sul piano morale, scientifico e tecnico;
 - Promuovere e agevolare l'aggiornamento professionale;
 - Rilasciare le attestazioni di cui all'articolo 7 della Legge 4/2013.
 9. L'Associazione si può avvalere di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare:
 - della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
 - della partecipazione ad altre associazioni, società istituzioni pubbliche e private o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
 10. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa o organizzare iniziative ed eventi; potrà altresì compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei suoi fini.
 11. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
 12. L'Associazione non richiede ai Soci altri adempimenti all'infuori di quelli previsti dalle disposizioni del presente Statuto e dei relativi regolamenti di attuazione, in coerenza con i fini non lucrativi dell'Associazione stessa.
 13. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 4 - SOCI

1. Possono far parte dell'Associazione Persone fisiche maggiorenni, Enti Pubblici e Enti Privati, tanto italiani che stranieri e più in generale tutti coloro che condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.
2. Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti di attuazione;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo
- presentare l'eventuale documentazione richiesta, relativa alla formazione normodinamica

La mancata ammissione deve essere motivata.

3. I soci si distinguono in:

SOCI FONDATAORI: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

SOCI ORDINARI: sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione e:

- se sono persone fisiche, hanno completato con esito positivo almeno il primo livello della formazione Normodinamica
- se sono Enti, hanno avuto il riconoscimento come Scuole o Centri di Normodinamica

SOCI AGGREGATI: sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione e non possiedono un titolo relativo alla formazione Normodinamica oppure sono in corso di training.

I Soci Aggregati possono partecipare alle attività culturali e scientifiche dell'Associazione e far parte di commissioni aggiuntive per compiti particolari. *Alle Istituzioni, Centri o Istituti aggregati possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi particolari nell'organizzazione e nella gestione di specifiche attività.*

SOCI SOSTENITORI: coloro che, Enti Pubblici e Privati o persone fisiche, contribuiscano con elargizioni o contributi di ogni tipo alle finalità dell'Associazione.

SOCI ONORARI: sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la Normodinamica.

4. Tutti i Soci partecipano di diritto alle attività promosse dalla SIND, alle Assemblee e possono esprimere con voto il loro parere.

5. Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché gli eventuali regolamenti di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

6. I soci che non hanno pagato la quota annuale entro i termini prescritti perdono il diritto di elezione attiva e passiva previsto dal presente statuto, né possono continuare a ricoprire cariche sociali.

ART 5 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde per:

a) **Mancato pagamento della quota sociale:** la decadenza avviene su decisione del Consiglio

Direttivo per il socio che nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli

b) **Dimissioni:** ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

c) **Esclusione:** il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

ART 6 - ORGANI DELLA SIND

Sono organi della SIND:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano e deliberante della SIND. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie. Ogni socio avente diritto al voto non può essere portatore di più di due deleghe.

2. L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso un diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

3. L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 2/3 dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

4. L'assemblea in sede ordinaria:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

- elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessario per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di membri dimissionari o radiati;
- provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

5. L'assemblea in sede straordinaria:

- delibera le modificazioni del presente statuto;
- delibera lo scioglimento dell'associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
- delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

6. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice.

La seconda convocazione deve aver luogo a distanza di almeno 30 minuti dopo la prima.

7. Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole dei presenti. Qualora per due convocazioni consecutive non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l'assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo all'ultima convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti deliberando validamente a maggioranza semplice.

8. Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione è indispensabile la presenza di almeno i 4/5 dei soci ed il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.

Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, si osservano le disposizioni contenute nel precedente comma, ma per la validità della delibera occorre sempre il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.

9. L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria è sempre presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dal vice-presidente dell'associazione o, in mancanza di questo, dal socio fondatore più anziano presente o, in mancanza anche di questo, dal socio ordinario più anziano presente.

Il Segretario dell'Assemblea è nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente.

10. L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente oppure a richiesta della maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o del 30% (trenta per cento) dei Soci aventi diritto di voto.

11. Le Assemblee sono convocate mediante affissione dell'avviso di convocazione in apposita bacheca presso la sede legale o in alternativa mediante invio di posta elettronica all'indirizzo email comunicato all'atto dell'iscrizione o mediante posta ordinaria al domicilio indicato nel libro dei soci.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, e deve essere esposto o comunicato con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data dell'adunanza.

Si prevede che il voto possa essere espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione che verranno indicate nell'avviso di convocazione. In tal caso l'avviso di convocazione conterrà la deliberazione proposta per esteso.

ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto. È composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, il Vice Presidente il Segretario e il Tesoriere. Nel caso di un consiglio composto da 3 membri la carica di Tesoriere può essere affidata *ad interim* ad uno dei tre membri. Il Tesoriere può appoggiarsi per lo svolgimento dei propri compiti ad un socio esterno al Consiglio oppure ad un professionista. Tutti i consiglieri sono eletti dall'assemblea, attraverso regolari elezioni, tra i Soci di maggiore età che siano in regola col pagamento della quota associativa, secondo modalità e termini contenute nel presente statuto e nel relativo regolamento di attuazione, determinando ad ogni scadenza del mandato il numero dei componenti.

2. I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente il Segretario e il Tesoriere a maggioranza assoluta. Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, il Vice Presidente il Segretario e il Tesoriere, sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci fondatori.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, oppure se non ci sono consiglieri nella graduatoria, il Presidente deve convocare l'assemblea affinché elegga i consiglieri mancanti.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno; in ogni caso prima delle Assemblee ordinarie e straordinarie. Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente o dal Vice Presidente e a richiesta scritta dalla maggioranza semplice dei suoi membri.

La convocazione viene normalmente fatta per telefono, a mezzo raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica, con preavviso di 8 giorni.

La partecipazione al Consiglio Direttivo non può essere delegata.

5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, anche in forma sintetica, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

6. Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi, può avvalersi dell'attività di soci o non, così da permettere la realizzazione di programmi specifici.

ART. 9 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) determinare le quote sociali;
- c) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- d) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- e) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- f) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- g) formulare il programma annuale delle attività scientifiche, di formazione e di ricerca, da sottoporre all'assemblea, nominando, se lo ritiene opportuno, dei comitati ai quali attribuire specifiche funzioni e definendone le modalità operative;
- h) deliberare in merito alle questioni e alle spese attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- i) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- j) definire le modalità di costituzione e i compiti del Comitato tecnico scientifico, della Commissione deontologica e delle varie commissioni necessarie alla realizzazione degli scopi statuari, secondo appositi Regolamenti, che sarà suo compito redigere;
- k) definire ed organizzare i parametri, le modalità e le fasi della Formazione in Normodinamica, avvalendosi del supporto del Comitato tecnico scientifico, secondo le norme del Regolamento interno, che sarà suo compito redigere;
- l) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- m) decidere in merito all'apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'associazione;
- n) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;
- o) deliberare l'apertura di sedi secondarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale in tutto il territorio nazionale;
- p) proporre all'Assemblea, con decisione presa a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio Direttivo, le modifiche allo Statuto e la eventuale radiazione dei soci;
- q) assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le decisioni.

ART. 10 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza
2. Il Presidente resta in carica tre anni e decade per dimissioni, scioglimento del consiglio direttivo o revoca dell'incarico da parte del consiglio direttivo.
3. Il Presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.
4. Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.
5. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo gli potrà delegare altri eventuali poteri, anche di straordinaria amministrazione, qualora lo ritenga opportuno.
6. Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
7. Presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Il Presidente sottoscrive inoltre i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curandone la custodia presso i locali dell'associazione.
8. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Segretario o dal Tesoriere e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
9. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
10. In particolare compete al Presidente:
 - a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
 - b) assumere diritti ed obblighi per conto dell'associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall'assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
 - c) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.
11. Per i casi di indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente o se questi lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente, il Presidente può delegare parte delle sue competenze al vice-Presidente o ad uno o più Consiglieri.

ART 11 - IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente svolge tutti i compiti del Presidente quando lo stesso sia assente o impedito, e gli atti che il Presidente gli deleghi e può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.
2. Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione dal Presidente dell'associazione.

ART 12 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.
2. Il Segretario dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente, redige e cura la conservazione dei verbali, custodisce l'Archivio della Società, cura l'elenco ufficiale dei Soci, dà esecuzione ai deliberati dei vari organi della Società, firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.

ART 13 - IL TESORIERE

1. il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri oppure all'esterno del Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso non ha diritto di voto.
2. Nel caso di un consiglio composto da 3 membri la carica di Tesoriere può essere affidata *ad interim* ad uno dei tre membri.
3. Il Tesoriere amministra i fondi a disposizione dell'Associazione ed è responsabile della loro gestione; riscuote le quote sociali, è responsabile della consistenza di cassa e banca, tiene la contabilità e predispone il bilancio che il Consiglio Direttivo presenterà annualmente all'Assemblea per approvazione.
4. Chiede pareri al Consiglio Direttivo su qualsivoglia iniziativa per ragioni di carattere economico-finanziario.

ART. 14 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
 - a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
 - b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
 - c) dagli avanzi di gestione e da eventuali fondi di riserva;
 - d) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.
2. Le entrate sociali sono costituite:
 - a) dalle eventuali quote associative;
 - b) dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'articolo 143 del TUIR;
 - c) dai proventi delle iniziative assunte dall'associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;
 - d) da ogni ulteriore entrata derivante all'associazione a qualsiasi legittimo titolo;
 - e) entrate da attività commerciali non prevalenti e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
3. Le somme versate a titolo di quota associativa sono intrasmissibili e non sono rimborsabili in nessun caso. È esclusa la rivalutabilità delle quote.

ART. 15 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Presidente o il Vice Presidente della SIND presenterà all'Assemblea dei soci previa approvazione del Consiglio Direttivo, Il bilancio annuale consuntivo e preventivo.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

In particolare, il residuo attivo di bilancio sarà devoluto come segue:

- a) al fondo comune;
- b) per la realizzazione di attività di cui all'art. 2 del presente statuto;
- c) per ammodernamento delle attrezzature e per nuovi impianti.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'Associazione esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle sue modalità.

ART 17 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, per i seguenti motivi:

- a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento delle attività.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'eventuale patrimonio che residui dopo la liquidazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nei regolamenti di attuazione. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.